

Determinazione 14 luglio 2022, n. 04/2022

Modalità e tempistiche di gestione delle istanze per il riconoscimento del livello di densità effettivo ai sensi del comma 9.6 della deliberazione 237/2018/R/EEL.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E
AMBIENTE**

Il giorno 14 luglio 2022

VISTI:

- la legge del 14 novembre 1995, n. 481/95 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) come successivamente modificato e integrato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha emanato disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT 2016-2019 recante le disposizioni riferite al servizio di distribuzione relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019;
- il TIT 2016-2019, come modificato dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individua due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono oltre 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- con la deliberazione 568/2019/R/EEL l'Autorità ha aggiornato per il periodo di regolazione 2020-2023 le disposizioni in materia di regolazione tariffaria per il servizio di distribuzione riportate nel TIT 2020-2023 allegato alla medesima deliberazione confermando, tra l'altro, il regime tariffario parametrico per le imprese che servono fino a 25.000 punti di prelievo.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- gli articoli 2 e 3 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevedono che, nell'ambito del regime tariffario parametrico, la determinazione del livello iniziale dei costi operativi per l'anno 2018 e la determinazione dei costi di capitale per ciascun anno tariffario a partire dal 2018 riconosciuti alle imprese per il servizio di distribuzione (inclusa la commercializzazione) dipenda, tra l'altro, dalla variabile densità calcolata come rapporto tra i punti di prelievo serviti da ciascuna impresa riferiti all'anno $t-2$ (al netto dei punti relativi all'illuminazione pubblica) e i km di rete (in funzione al 31 dicembre dell'anno $t-2$, includendo, con riferimento sia alla rete BT che MT, oltre alla lunghezza delle dorsali, le diramazioni verso le utenze servite);
- ai sensi delle disposizioni dei commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL, nel caso in cui la variabile densità presenti un valore inferiore a 21 utenti/km o superiore a 67 utenti/km, si considerano rispettivamente i medesimi valori minimo e massimo, considerati *cap* e *floor* per la variabile;
- il comma 2.3 della deliberazione 237/2018/R/EEL stabilisce che le imprese che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* di cui al precedente punto, possono presentare istanza per il riconoscimento del livello di densità effettivo, qualora dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti;
- il comma 9.6 della deliberazione 237/2018/R/EEL, lettera c), prevede che il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità con apposita determinazione definisca le modalità e le tempistiche di gestione delle istanze di cui al comma 2.3.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- nella raccolta telematica RAB, ed in particolare nell'apposita sezione dedicata ai volumi di servizio erogati, le imprese distributrici dichiarano con cadenza annuale:
 - i punti di prelievo a consuntivo serviti nell'anno $t-2$ differenziati per tipologia contrattuale;
 - i km di rete a consuntivo riferiti al 31 dicembre dell'anno $t-2$ differenziati per livello di tensione;
 - che i dati relativi alle consistenze di rete sono desumibili da cartografia aziendale o da altra documentazione idonea ad attestare, in maniera oggettiva e verificabile, la consistenza delle reti di distribuzione e, in caso contrario, in un apposito campo note della raccolta, criteri e modalità di valutazione delle consistenze di rete dichiarate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire, ai sensi del comma 9.6, lettera c), della deliberazione 237/2018/R/EEL, modalità e tempistiche di gestione delle istanze di cui al comma 2.3 della medesima deliberazione 237/2018/R/EEL.

DETERMINA

1. Le imprese distributrici soggette a regime tariffario parametrico che dispongano di cartografia asseverata da perizia indipendente attestante la consistenza delle reti e che abbiano un livello di densità inferiore al *floor* indicato dall'articolo 2 della deliberazione 237/2018/R/EEL, possono presentare un'unica istanza per il riconoscimento dei livelli di densità effettivi relativi agli anni 2016-2020, inviando all'Autorità una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.arera.it indicando nell'oggetto "*istanza comma 2.3 deliberazione 237/2018/R/EEL*".
2. L'istanza di cui all'articolo 1 deve pervenire all'Autorità, pena decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2022.
3. L'impresa distributtrice nell'istanza di cui al precedente articolo 1 dichiara esplicitamente il possesso di perizia asseverata attestante la consistenza delle reti, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni stesse.
4. In caso di intervenute acquisizioni/cessioni/agggregazioni, qualora fosse necessario richiedere il riconoscimento con riferimento ad imprese non più esistenti, la richiesta viene effettuata da parte del soggetto legale rappresentante dell'impresa di distribuzione avente causa esistente alla data di presentazione dell'istanza.
5. Le istanze relative ai livelli di densità effettivi riguardanti gli anni successivi all'anno 2020, devono essere inviate all'Autorità, con cadenza annuale, come documento allegato nell'ambito della raccolta RAB a partire dall'anno 2022.
6. Il calcolo della densità effettiva per ciascuna impresa distributtrice in ciascun anno viene effettuato sulla base delle informazioni puntuali fornite dalle imprese nell'ambito della raccolta RAB nella specifica sezione dedicata ai volumi di servizio erogati.
7. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 luglio 2022

IL DIRETTORE
Andrea Oglietti